

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

N. _____ Reg. Canon

N. _____ Reg. Scritto



N. 2645/11-1 Ruolo Gen.

TRIBUNALE DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZ. DISTACATA CITTÀ DI CASTELLO

Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori dall'udienza (Art. 176-311 C.P.C.)

Il Cancelliere del suddetto Ufficio

COMUNICA

- 1) Avv. Angelo o/o Ruscioni Proc di _____
- 2) Avv. Bardani 5129372 Proc di United Bank SpA
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

che il giudice dott. Baldini
in data 3/3/12 u.s. ha pronunciato, nel procedimento civile tra
le parti sopra indicate, la seguente

ORDINANZA

o. o. o.

E. Casale

6/3/12

Proano

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Sezione distaccata di Città di Castello

Il Giudice Onorario

Causa civile n. 8645 - 1/11 R.G.

A scioglimento della riserva che precede;

- visti gli atti ed i documenti prodotti dalle parti;

osserva

i fatti posti a base della domanda meritano di essere sinteticamente analizzati, per giungere a ritenere la sussistenza o meno dei requisiti dell'invocata cautela d'urgenza.

L'attrice aveva presentato innanzi l'Interratto Tribunale ~~vicario~~ *ex art. 700-bis* cpc lamentando il comportamento ~~inaccettabile~~ *di* a ~~derivare~~ *derivare* il merito ad alcune operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati. Operazioni queste effettuate, a suo dire, negli anni 2005 e 2006 in totale spregio di alcuni obblighi imposti dalla normativa del settore e del regolamento Consob.

Nel corso del giudizio chiedeva che venisse emesso provvedimento *ex art. 700* cpc per la sospensione di ogni futuro pagamento da parte della ricorrente, per quanto dovesse maturare a suo debito per i derivati per i quali è causa sino alla loro scadenza.

Deducava in particolare che sussistevano sia il *periculum in mora* sia il *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* l'attrice deduceva che un pagamento "al buio" non gli garantirebbe di ripetere le somme che oggi dovesse essere costretta a versare ad una banca, la quale ultima non avrebbe alcun pregiudizio dalla sospensione del pagamento degli addebiti dei differenziali negativi. Dall'altra parte, a suo dire, eviterebbe che la perdurante operatività del contratto provochi un ulteriore aggravamento.

Quanto al *fumus boni iuris* riteneva che questo sussistesse, atteso che la parte ricorrente non aveva le cognizioni in materia di strumenti finanziari.

di

All'udienza del 17 gennaio 2012 all'uopo fissata si costituiva il convenuto il quale chiedeva il rigetto per difetto dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Raccolte le note difensive delle parti, questo Giudicante si riservava di provvedere sul ricorso.

Residualità dell'azione cautelare: appare correttamente invocabile l'istituto procedurale della cautela in via d'urgenza (ex art. 700 cpc) non essendo predisposti dall'ordinamento altri rimedi capaci di produrre la stessa tutela, con efficacia immediata e nelle more del giudizio di merito.

Damanda di merito: la causa di merito ha ad oggetto l'annullabilità e/o risolvibilità dei contratti conclusi con la banca.

Competenza: ai fini della determinazione dell'individuazione del giudice competente, questo Giudice è sicuramente competente, essendo stata proposta nel corso del giudizio di merito, pertanto non possono sorgere dubbi in ordine alla sua individuazione nel Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, in composizione monocratica: tenuto conto dell'oggetto della causa di merito, come dell'ambito territoriale entro il quale, secondo la prospettazione della parte istante, questa teme il verificarsi del pregiudizio al proprio diritto.

Sul *fumus boni juris*: la ricorrente ha allegato la circostanza fra la dichiarazione di operatore qualificato rilasciata dal legale rappresentante della Siderpucci srl, ai sensi dell'art. 31, comma due, Regolamento 11522/98 e la situazione reale della società, ma non ha dimostrato la conoscenza e/o conoscibilità da parte della banca.

Agli atti, infatti, non vi è alcun documento che dimostri che la banca al momento della sottoscrizione della dichiarazione, fosse a conoscenza della mancanza di specifica competenza ed esperienza dell'investitore, in materia di strumenti finanziari o che tale circostanza fosse conoscibile.

Sulla base degli elementi disponibili alla Siderpucci srl resta la qualifica di operatore qualificato.

Quanto alle nullità allegata da parte ricorrente, per mancanza di un contratto redatto per iscritto ai sensi dell'art. 23 primo comma T.U.F., con conseguente nullità, è da evidenziare che il contratto risulta sottoscritto da entrambe le parti ed in particolare reca la sottoscrizione della banca, la quale vi ha apposto il timbro dell'agenzia siglato dal legale rappresentante (vedasi doc. 3 fascicolo merito parte convenuta).

La norma sopra indicata pone una invalidità a tutela del contraente più debole proprio per salvaguardare il suo diritto ad essere informato.

A parere di chi scrive è, pertanto, necessario che il contratto sia redatto per iscritto al fine di consentire la piena conoscenza delle clausole ivi indicate da parte del cliente della banca. Circostanza questa che nel caso di specie è stata assolutamente rispettata.

La ricorrente ha anche allegato la non meritevolezza della causa, atteso che la violazione delle regole di comportamento si è trasformata nella deviazione della causa.

Quanto ai contratti successivamente conclusi per incorporare le passività prodotte si tratta di verificare sul piano concreto se l'incorporazione delle passività pregresse e gli ulteriori costi rendono lo schema negoziale non capace di realizzare la funzione di copertura del rischio.

Dagli atti risulta che si sono verificate perdite multiple rispetto al capitale investito. Ciò sul piano del *fumus boni iuris* porta a concludere che vi sia un difetto di causa dei contratti di rinegoziazione che dovevano essere, invece, tesi a ripianare il debito che si era accumulato.

Sul periculum in mora: in ordine alle conseguenze negative la ricorrente evidenzia che l'addebito di ulteriori flussi che determinerebbero saldi negativi sul conto corrente della società, con addebito di interessi extrafido, sarebbe particolarmente dannoso.

Parte attrice ha prodotto documentazione dalla quale si evince che nel prossimo mese di luglio verranno addebitati nuovi importi che potrebbero determinare uno ulteriore sconfinamento extrafido.

Sul piano della irreparabilità del pregiudizio paventato le conseguenze del pagamento non sembrano riparabili patrimonialmente o, comunque, vi sarebbe una differenza non colmabile tra danno subito e danno risarcibile, avuto essenzialmente riguardo agli effetti negativi dello sconfinamento estralido sull'attività imprenditoriale, considerando anche che la ricorrente già si trova in una situazione di difficoltà (cfr. vedasi documenti in atti n. 90).

Per quanto sopra detto, a parere di chi scrive, deve essere disposta la sospensione dell'esecuzione di addebiti per effetto dei contratti in questione sui conti correnti intrattenuti con la resistente banca.

P.Q.M.

- Visto l'art. 700 cpc:

ordina alla Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di non addebitare sul conto corrente presso essa intrattenuto da ██████████ sri, in persona del legale rappresentante, alcuna somma che dovesse maturare a debito di quest'ultima, in dipendenza dei contratti interest rate Swap di cui al ricorso.

Si comunichi anche a mezzo fax.

Città di Castello, 3 marzo 2012

Il Giudice Onorario

Dott. L. Cecilia Baldesi

6/3/12

CANCELLIERE AREA 1 PS

PROCESO FALLIMENTARE